



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 2
DEL 30.03.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE E REVISIONE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL VIGENTE PIANO DELLE REGOLE , UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.).

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20.34 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Mauro Mazzon	P	9. Gabriele Gori	P
2. Francesco Cristinelli	P	10. Claudio Vitali	P
3. Stefania Cadei	P	11. Giambattista Bettoni	P
4. Enrico Cadei	P		
5. Eugenio Cadei	A		
6. Maria Teresa Cadei	P		
7. Giuseppe Doci	A		
8. Alice Cadei	P		

Totale presenti: 9

Totale assenti : 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Mauro Mazzon assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

Alle ore 20.36 entra il Consigliere Maria Teresa Cadei.

Il Sindaco spiega che la variante in oggetto riguarda solamente la parte normativa del PGT. Cede la parola all'arch. Diego Facchinetti, che è uno dei professionisti incaricati dal Comune.

L'arch. Facchinetti chiarisce che con l'adozione della variante in oggetto saranno apportate modifiche di tipo esclusivamente normativo al Piano delle Regole, riguardanti cioè la parte già urbanizzata del territorio comunale. Spiega che ci sono alcune norme del vigente Piano delle Regole che necessitano di essere modificate perché contengono dei refusi oppure perché vanno adeguate al contesto territoriale del comune di Vigolo. Precisa che, ai sensi della vigente legge regionale sul consumo del suolo, non è possibile inserire nuove aree edificabili. Illustra quali sono le norme del Piano delle Regole oggetto di variante: art. 3 (relativo alla determinazione dell'altezza media); art. 17, art. 18, art. 19, art. 22, art. 23, art. 24, art. 36, art. 37, art. 39 e l'art. 43. Le modifiche apportate agli art. 23 e 43 rappresentano le modifiche più significative alla variante in oggetto. L'art. 23, infatti, consente il recupero dei sottotetti degli edifici esistenti conformemente da quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2005; l'art. 43, invece, riguarda gli immobili esistenti in zona a valenza paesaggistica, per i quali viene consentito il cambio di destinazione a fini abitativi e l'ampliamento del volume fino al 20%. Aggiunge, poi, che la variante in oggetto è stata assoggettata all'esclusione della VAS, in quanto è stato verificato che le modifiche al piano delle regole, essendo solo di tipo normativo e non introducendo di conseguenza nuovo consumo di suolo, non hanno impatto ambientale sul territorio.

Il Consigliere Vitali chiede di sapere se il calcolo dell'altezza è stato modificato.

L'arch. Facchinetti precisa che ora è prevista la determinazione dell'altezza quale media ponderata tra quella a valle e a monte.

Il Sindaco dice che insieme all'ing. Valtulini, tecnico comunale, sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere con questa variante al P.G.T., che sono quelli del recupero di fabbricati rurali abbandonati e la conseguente valorizzazione del territorio.

L'ing. Valtulini aggiunge che il problema riscontrato che penalizza i proprietari degli immobili estranei al Piano delle Regole riguarda le norme del vigente P.G.T. che non consentono ampliamenti di fabbricati in zona a vocazione paesistica. Per questa ragione è stato deciso di modificare l'art. 43.

L'arch. Facchinetti aggiunge che gli ampliamenti di cui agli art. 43 saranno soggetti a permessi di costruire convenzionati ed al parere della commissione paesaggio. Specifica che il predetto art. 43, così come modificato, è coerente con il piano provinciale e con il piano paesaggistico regionale.

Il Consigliere Gori dice che in un precedente consiglio comunale era emerso il problema della distanza delle costruzioni dalle strade. Chiede se tale problematica è stata affrontata in variante.

Il Sindaco risponde di no.

L'ing. Valtuni aggiunge che, per quanto riguarda le distanze, il vigente P.G.T. ha delle norme abbastanza chiare, anche perché le norme sulle distanze sono per legge inderogabili.

Il Consigliere Vitali chiede di sapere, relativamente agli edifici agricoli, se è possibile destinare una cascina ad attività commerciale (es. maneggio) con ristorante.

Il Sindaco risponde che se si tratta di attività agricola il cambio di destinazione d'uso è consentito, la destinazione ad attività commerciali, invece, no.

Il Sindaco precisa che il consigliere Gori ha presentato in data 28.03.2016 (protocollati in data 29.03.2016 prot. n. 1170) due emendamenti alla variante oggetto di approvazione e chiede all'arch. Facchinetti di chiarirne la legittimità.

L'arch. Facchinetti, relativamente all'emendamento n. 1, spiega che il recupero dei sottotetti in area agricola non è possibile, perché già l'art. 43 è una deroga. Aggiunge di aver già ampiamente illustrato le ragioni per cui non è possibile accogliere l'emendamento n. 2.

Il Sindaco chiede al Consigliere Gori se, udite le motivazioni dell'arch. Facchinetti, intenda ritirare gli emendamenti proposti.

Il Consigliere Gori dichiara di ritirare gli emendamenti.

L'arch. Facchinetti aggiunge, infine, che la proposta di variante è stata inviata alle autorità competenti, che hanno formulato alcune osservazioni recepite nella Relazione integrativa.
Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comune di Vigolo è dotato di P.G.T. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.10.2010 ;
- il predetto Piano è stato pubblicato sul BURL della Regione sez. avvisi e concorsi del 23.02.2011 e, in tale data , è entrato definitivamente in vigore;

RICORDATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n°121 dell' 01.07.2015, è stato approvato l'avvio del procedimento per la redazione della variante e revisione alla disciplina degli interventi del vigente Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (V.A.S.);
- tale procedimento è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi dal 29.07.2015 al 30.09.2015 e All'albo pretorio comunale di Vigolo dal 31.07.2015 al 30.09.2015, nonché tramite pubblicazione sul quotidiano "L'eco di Bergamo", avvenuta in data 10.08.2015, sul BURL in data 12.08.2015 (serie avvisi e concorsi n.33) e sul sito SIVAS della Regione Lombardia in data 10.03.2016;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, la presente variante è limitata all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni normative finalizzate ad una più facile lettura interpretativa della disciplina del Piano delle Regole e a specificare e implementare gli elementi inerenti ad alcuni aspetti normativi di dettaglio, derivati dalle esigenze espresse dall'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22.01.2016 il rapporto preliminare unitamente alla documentazione di variante è stato messo a disposizione sul sito web della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sul sito del Comune di Vigolo, sul sito della Regione Lombardia SIVAS e all'Albo pretorio online della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo;
- in data 21.01.2016 l'autorità competente per la VAS ha comunicato la messa a disposizione del Rapporto preliminare unitamente alla documentazione di variante ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, al fine dell'espressione del parere;
- in data 21.02.2016 sono scaduti i termini per la presentazione dei pareri e delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all'iter;
- sono pervenuti entro i termini fissati i seguenti pareri:
 1. parere ARPA di Bergamo in data 09.02.2016 prot. 1523;
 2. parere ATS di Bergamo in data 11.02.2016 prot. 1649;

3. parere MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – Segretariato Regionale per la Lombardia in data 16.02.2016 prot. 1922;
4. parere di PROVINCIA DI BERGAMO in data 19.02.2016 prot 2117;
5. parere MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – Soprintendenza Archeologica della Lombardia in data 18.02.2016 prot. 2052;

RAVVISATO che le indicazioni degli enti sopra evidenziati contengono contributi e osservazioni da sottoporre a una valutazione prima della determinazione in merito alla procedura di assoggettabilità;

VISTA la Relazione integrativa al rapporto preliminare depositata in data 11.03.2016 prot. n. 904, con la quale si analizzano e controdeducono le osservazioni e i contributi dei sopra menzionati enti;

PRESO ATTO:

- del Decreto dell'Autorità Competente della V.A.S. prot. n. 2946 del 10.03.2016 (protocollo dell'Ente n. 904 del 11.03.2016) in merito alla decisione di non assoggettare la “variante e revisione alla Disciplina degli interventi del vigente Piano delle Regole” alla procedura di Valutazione Ambientale – V.A.S.;
- dell'avviso di informazione, datato 10.03.2016, a firma dell'autorità procedente circa la suddetta decisione;
- delle modificazioni apportate alle Varianti in oggetto a seguito dei contributi degli enti sopra evidenziati , contenute nella Relazione Integrativa al Rapporto Preliminare;

RICHIAMATI:

- la legge della Regione Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”;
- la D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato. (L.r. 2005 n. 12, art. 3)”;
- la D.G.R. n. 8/ 1681 del 29.12.2005 “Modalità per la pianificazione comunale”;
- la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” pubblicata sul B.U.R.L. n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012, parte II, art. 13, la quale introduce, anche per le varianti al Piano dei Servizi di cui all'art. 9 della Legge Regionale 12/2005 ed al Piano delle Regole di cui all'art. 10 della medesima Legge Regionale, la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- la conformità delle varianti in oggetto ai contenuti della L.R. 31 /2014;

RICORDATO che per l'adozione e per l'approvazione della variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio è necessario far ricorso alla procedura prevista dall'art.13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della verifica di conformità con il P.T.C.P.;

RITENUTO di adottare la variante e revisione alla disciplina degli interventi del vigente Piano delle Regole, nonché il Rapporto Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. integrati dalla Relazione Integrativa e composta dagli elaborati che seguono in elenco e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) all. A - Relazione della variante;
- b) all. B – schede delle varianti;

- c) Rapporto Preliminare;
d) Relazione integrativa al Rapporto Preliminare
e) provvedimento di non assoggettamento a V.A.S., prot. n. 2946 del 10.03.2016 (protocollo dell'Ente n. 904 del 11.03.2016) con le modifiche e/o integrazioni che lo stesso ha apportato agli elaborati di cui ai punti a, b, c, e già contenute nella Relazione di cui al punto d);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 -1° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

VISTA la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:

presenti : 9

astenuiti : 3 (Bettoni, Gori e Vitali)

votanti: 6

favorevoli: 6

contrari: 0

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, ai sensi di cui all'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la variante e la revisione alla disciplina degli interventi del vigente Piano delle Regole, nonché il Rapporto Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. integrati dalla Relazione Integrativa e composta dagli elaborati che seguono in elenco e che sono depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale:
 - all. A - Relazione della variante;
 - all. B – Schede delle varianti;
 - Rapporto Preliminare;
 - Relazione integrativa al Rapporto Preliminare;
 - provvedimento di non assoggettamento a V.A.S., prot. n. 2946 del 10.03.2016 (protocollo dell'Ente n. 904 del 11.03.2016) con le modifiche e/o integrazioni che lo stesso ha apportato agli elaborati di cui ai punti a, b, c, e già contenute nella Relazione di cui al punto d);
3. di stabilire che entro novanta giorni dalla presente adozione gli atti costituenti la presente variante al P.G.T. siano depositati, a cura del responsabile del presente procedimento, presso la segreteria comunale, per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni da parte di chiunque ne abbia interesse;
4. di disporre altresì:
 - la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito informatico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dell'amministrazione comunale di Vigolo, la comunicazione al pubblico di tale deposito mediante avviso pubblicato all'albo pretorio, sul sito informatico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dell'amministrazione comunale di Vigolo, sul B.U.R.L, su un quotidiano a diffusione locale e tramite manifesti esposti sulle bacheche comunali;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. n.12/2005 la trasmissione alla Provincia di Bergamo delle varianti in oggetto;

-
5. di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. e fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, verranno applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005;
 6. di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere all'espletamento di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
 7. di comunicare la presente deliberazione alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per i provvedimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge,

presenti : 9

astenuti : 3 (Bettoni, Gori e Vitali)

votanti: 6

favorevoli: 6

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Mauro Mazzon

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Mauro Mazzon

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Serena Saltelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 12.04.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Serena Saltelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell' art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
